

Primo piano - Processo civile
Artt. 37, 649, c.p.c. 183 c.p.c., 50 bis c.p.c.; 348 ter c.p.c.

Riforma

Quale delega per la ulteriore riforma (specie, ma non solo, del tanto smagliato) libro II del codice di rito?

di Salvatore Boccagna - Ordinario di diritto processuale civile nell'Università di Napoli Federico II e Claudio Consolo - Ordinario di diritto processuale civile nell'Università La Sapienza di Roma

abstract

A quando un libro II integralmente e modernamente ben riscritto?

Prendiamo la penna per dovere di informazione e contributo critico non per amore di confronto puntiglioso o polemico. Per dire cose non tutte destinate a carezzare Via Arenula, invece da lodare per la sua ferma politica processuale penale, ovviamente a nostro avviso più di tenore politico del diritto che tecnico. Sulla prescrizione penale avremo occasione di tornare fra non molto con analisi di teoria generale. Sulle carceri e il loro ruolo oggi esagerato uno di noi si espresse su *Questione giustizia* nel 2013 (Consolo, *Al di là della "catastrofe carceraria"*, consultabile on line).

Ebbene venendo alla sola giustizia civile, che non può mai morire ma certo ognuno vede quanto arranchi e gema sempre di più, sembra anzitutto non condivisibile e difficilmente fruttuosa l'ispirazione di fondo che è propria anche di quest'ultima riforma del processo, pur prudentemente sottoposta alle Camere quale disegno di legge delega (ma la impressione diffusa è che i decreti delegati siano già preformati, per così dire). Ancora una volta ci si ripropone di perseguire obiettivi di "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile" mediante il tipo già ampiamente sperimentato di interventi incessanti sul "rito", o meglio sui riti da ribaltare senza requie, non peggiori ma neppur sufficientemente migliori ed efficaci nel concreto di quelli, tanti, troppi, che li hanno preceduti negli ultimi dieci anni, certamente gli anni meno ispirati per la normazione sul processo. Si tratterà piuttosto di iniziare presto ma con calma a compiere una integrale riscrittura restauratrice e, alla luce del processo telematico da generalizzare e stabilizzare, anche ristrutturatrice, del libro secondo sul processo di cognizione, ormai pieno di troppe tracce cicatriziali di tanti e tanti interventi più o meno abili, sì da lambire la illeggibilità e la non suscettibilità di venire da noi insegnato ai giovani. Un lavoro calmo e preciso, tutto sommato agevole, a scelte di fondo per il momento chiare verso il rigetto di formalità vetuste, del tipo della apposita udienza di precisazione delle conclusioni, controproducenti o strumentalizzabili da chi ami le calende greche.

La dottrina ma anche la pratica, forense e giudiziaria, in questo realmente "*pari passu*", hanno infatti da

tempo chiarito - al punto che ciò costituisce ormai un assunto generalmente condiviso - che le cause della crisi della giustizia civile risiedono in fattori di tipo strutturale, relativi al contesto economico generale, all'inefficienza della pubblica amministrazione, alle risorse e all'organizzazione del servizio giustizia e degli ausiliari (e quota 100 nel breve periodo ferirà), anche al ripiegamento metodologico e quasi di spirito di servizio di entrambe le professioni forensi, che si specchiano l'una nell'altra e si vengon quindi deformando e sfrangiando. Certo la causa non la si ritroverebbe, invece, nella disciplina del processo di cognizione che dal 2009 ha trovato ragionevoli e ben rodati e studiati, in fine, assetti procedurali, invero tutti molto... asciutti e non dilatabili, almeno sulla carta. E tocca a ben selezionati dirigenti di tribunali e corti garantirne la non diluibilità *ad nutum*. Il legislatore purtroppo qui quasi nulla può fare, se non grida manzoniane.

In tale situazione, gli interventi in "rito" (come dimostra l'esperienza degli ultimi anni, leggibilissima in controluce) si rivelano fatalmente inutili, financo lo sarebbero forse quelli più maturi proposti da avvocatura e dottrina in quel di Firenze (foro abbastanza solerte, quindi non tipico), e rischiano anzi di risultare all'atto pratico - che è poi quel che rileva - effettivamente controproducenti, poiché richiedono inevitabili tempi di adattamento, generano confusione o almeno lunghi dibattiti *in procedendo* tra i c.d. operatori, risolti dalla S.C. almeno un lustro dopo. Essi stessi finiscono così per costituire un fattore di ulteriore rallentamento dei tempi del processo. Più un problema che anche solo un segmento di soluzione. Tempi di pendenza che, di per sé soli, accennano invece, diciamo almeno da un lustro, a diminuire, seppur anche per effetto del calo delle sopravvenienze e del crescere, parrebbe, dei costi e quindi delle transazioni a liti pendenti.

Queste considerazioni - più volte (vanamente) ripetute a fronte delle riforme che si sono susseguite negli ultimi anni, quasi allo unisono (cosa rara) dalla dottrina e dalle professioni forensi, in una pleora di convegni e scritti, ed oggetto di convergenti conversazioni nei corridoi e marciapiedi (Andrioli così si esprimeva) dei nostri tribunali - valgono purtroppo ancora, e suggeriscono qualche anche inaspettata delusione od inappagamento pur in relazione all'intervento legislativo che si va ora seppur con inedita e lodevole maggior calma concependo per ora in forma di delega.

Questo vale in particolare non certo per la eccellente idea di abolire la udienza di p.c., ma per lo impianto generale della centrale disposizione (che ne costituisce il cuore) dell'art. 3 del d.l.d., che introduce, per le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica (almeno il 95% di quelle che esulano dal giudice di pace), un nuovo "rito", che rappresenta una specie di fantasiosa combinazione tra l'attuale procedimento sommario di cognizione (art. 702 *bis* ss. c.p.c.), il procedimento ordinario davanti al tribunale e il rito del lavoro (in effetti, di per sé solo, ne conveniamo, non generalizzabile). A parte la detta e sempre da tener presente piana e ineludibile considerazione che la abrogazione del c.d. Rito sommario introdotto nel 2009 appare prematura e foriera di riflessi negativi per il decreto Legislativo n. 150 del 2011 sulla c.d. Semplificazione dei riti, che proprio al sommario rinvia massicciamente; a parte poi il fatto che ogni volta l'introduzione di un nuovo o rimodellato rito costituisce, di per sé, un fattore di complicazione *time-consuming* e di regola foriera di possibile rallentamento dei tempi processuali, appare francamente illusorio pensare (tanto per fare degli esempi) che la previsione, sul modello del rito del lavoro (ma già, per vero, dell'originaria formulazione del c.p.c. del 1940), della forma del ricorso, in luogo di quella della citazione, per l'atto introduttivo del giudizio, o l'obbligo (disciplinatamente davvero sanzionato?) di fissare l'udienza di comparizione in un termine non superiore a quattro mesi o, ancora, l'abbreviazione drastica del termine per il deposito degli scritti conclusionali (ove si diano ancora: solo su richiesta di parte, con termini 40 e 10 giorni prima dell'udienza di discussione) possano sortire un qualsivoglia effetto acceleratorio dei tempi del processo e tantomeno di maggior cura e affidabilità nello sbocco decisorio dei giudizi, vissuti sempre peggio da larghe rappresentanze della popolazione italiana e straniera (in tutte le varie accezioni di questo risalente aggettivo).

Tanto al solito doverosamente premesso in linea generale, con un proemio che pur sappiamo e comprendiamo non sia facilmente esaudibile nella società che premia troppo la dimensione della comunicazione, spesso di quella social-oriented e quasi fatalmente viepiù esteriore (per non dire estrinseca al merito e alla natura delle cose, e quindi disarticolata dal reale), veniamo a dire appunto in merito alle singole disposizioni con la dovuta attenzione concisamente analitica. A chi scrive, e crediamo a molti consonantemente, sembra possibile dunque osservare quanto segue.

Sull'art. 2. L'istituto della mediazione imposta quale obbligatoria e costosa, cara alla stagione del ministero alfaniano, almeno sperimentalmente, andrebbe (più che razionalizzato) oggi abolito *tout court*. L'esperienza dimostra infatti come sia illusorio pensare di poter curare i mali che affliggono la giustizia civile imponendo

ai litiganti (uno dei quali di norma non ha alcuna intenzione di addivenire in tempi rapidi alla definizione della controversia e l'altro vorrebbe vedere subito un giudice) strumenti di risoluzione della controversia, quali la mediazione, che si fondano sul consenso delle parti ed esigono non piccole spese e spazi cronologici ulteriori. Le statistiche di questi otto anni, se ben lette, lo dimostrano. Non pare dunque condivisibile l'idea di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione alle controversie in materia di mandato e di rapporti di mediazione. Altra cosa sarebbe incentivare, in varie materie, fra cui queste, efficaci forme di mediazione volontaria, ma incentivata, valorizzando all'uopo anche i non pochi capaci e tuttora attivi magistrati messi a riposo alla "giovane" (non è ironia) età di settanta anni. O talora ritiratisi prima, magari per delusione non "per manco di vigor" da parte loro.

Sotto altro profilo, ossia per la particolare rilevanza degli interessi protetti dalla norma inderogabile nel diritto del lavoro, suscita perplessità l'estensione della negoziazione assistita alle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. e la sua equiparazione alle conciliazioni "protette" di cui all'art. 2113 c.c. (se in tal senso, come crediamo, è da intendersi il riferimento alla possibile modificazione di quest'ultima disposizione).

L'idea di una fase *pre-trial, recte ante iudicium* (noi il *trial* non lo abbiamo), da destinare all'assunzione della prova testimoniale nonché di eventuali (per vero alquanto improbabili) dichiarazioni confessorie delle parti appare in astratto in grado realizzare un alleggerimento della fase *apud iudicem* e dunque una riduzione dei tempi processuali (su questa strada si incammina infatti, con ancora maggiore decisione, pure la proposta del gruppo propositivo fiorentino cui si accennava in apertura). Essa però non pare al tempo stesso immune da rischi, correlati all'assenza del giudice nella delicatissima fase di assunzione e verbalizzazione della testimonianza, atteso il vacillante costume di troppi avvocati. Tali rischi appaiono solo in parte mitigati dalla pur opportuna previsione del potere del giudice del successivo processo di disporre la rinnovazione dell'assunzione. Ed invero, l'unico modo per garantire le parti contro possibili abusi sarebbe quello di prevedere un vero e proprio diritto di ciascuna di esse alla rinnovazione (impregiudicata restando, ovviamente, la valutazione giudiziale circa l'ammissibilità e rilevanza della prova). Ma è allora facilmente prevedibile che un simile diritto verrebbe pressoché sempre esercitato, finendosi così per neutralizzare i vantaggi derivanti dall'assunzione anticipata. Senza considerare poi che comunque una audizione *ex post* poco potrà in relazione a un teste "inquinato" e ormai legato al suo scritto: la tendenza a (tentare di) non contraddirsi e a mantenere fermi i contenuti della prima deposizione prevarrà nell'assoluta maggioranza dei casi. Come denota perfino la esperienza inglese dei c.d. *witnesses statements*.

Il nuovo rito di cognizione ad ispirazione mista e triplice

Sull'art. 3. A parte le perplessità di ordine generale sull'introduzione di un nuovo composito rito per le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, non sembra davvero condivisibile la previsione (art. 3, lett. b, n. 5) che limita la possibilità di precisazione e modificazione di domande eccezioni e conclusioni a quanto necessario in conseguenza delle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti. Invero, una così rigida esclusione dello *ius variandi* si pone in vistosa controtendenza con le soluzioni messe a punto anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, anche a sez. unite, per le domande che definimmo complanari e che un certo campo potrebbe per bisogni di parità acquisire pure per certune eccezioni in senso stretto, ad es. nelle forme più contigue di annullabilità o di prescrizione estintiva. Il vantaggio che con la limitazione prevista si realizza in termini di semplificazione (e dunque accelerazione), poi, è soltanto apparente: conduce inevitabilmente a limitare, per le domande differenti ma convergenti (non per le eccezioni, con disparità allora fra attori e convenuti), financo la portata preclusiva del giudicato e, correlativamente, a consentire la proposizione di nuove domande sulla base dei fatti non dedotti (né deducibili) nel primo processo, ma individualizzanti eterodeterminatamente, come si è soliti dire; con evidenti riflessi negativi sul piano dell'economia "extra-processuale". Che conta nel complesso ancor di più. L'esperienza processuale deve essere, per quanto più possibile, unica e dunque risolvere davvero la lite tra le parti, e se ciò richiede adattamenti in corsa - senza lesione del contraddittorio, beninteso -, vanno senz'altro ammessi. Più in generale, conti alla mano, anche la scelta di anticipare la trattazione della causa rispetto all'udienza di comparizione (e dunque al primo contatto con il giudice) non si rivela foriera di reali vantaggi in germi temporali, fermo invece lo svantaggio del tempo di adattamento che l'introduzione di un nuovo rito sempre richiede. Il numero di atti per parte rimane infatti lo stesso, solo diversamente distribuito rispetto all'udienza: oggi uno per parte prima, e tre per parte dopo; con il nuovo rito due per parte prima (ricorso, comparsa e una memoria a testa per *emendationes* e attività di replica), e due per parte dopo (le due memorie

istruttorie). Anche i tempi, almeno sulla carta, non cambiano di molto: oggi tra citazione e udienza 183 devono trascorrere almeno 90 giorni, più gli altri 80 delle tre memorie 183, comma 6, per un totale di 5 mesi e 20 giorni. Con il nuovo rito l'udienza va fissata entro 4 mesi dal ricorso, più 50 giorni per le due memorie istruttorie post udienza (30+20). Di nuovo 5 mesi e 20 giorni. A riprova che il sistema congegnato dall'art. 183 c.p.c. non funziona male, ed è anzi ben rodato, senza più incognite e senza rischi di soverchi ritardi ed inutili allungamenti dei tempi, e con l'indubbio vantaggio - se bene condotto dal giudice e valorizzato dai difensori, dopo tutto è sempre una questione di uomini, non di riti - di potenziare al massimo la capacità solutoria del processo¹.

Non si comprende inoltre la ragione per la quale la richiesta di chiarimenti alle parti sia collocata (art. 3, lett. b, n. 7) a valle dell'ordinanza di ammissione delle prove, che di fatto arriva dopo più di un anno, anziché nella sede naturale e prossima dell'udienza di trattazione, ove assolve, tra l'altro, alla fondamentale funzione di far emergere il carattere controverso o pacifico delle allegazioni delle parti, anche a mente dell'onere di contestazione (che avrebbe bisogno di chiarimento quanto alla, seppur temporalmente limitata, reversibilità del suo inadempimento, anche per non divenire più granitico della confessione, anche giudiziale, che in due ipotesi il codice civile vuole ancora revocabile, e certo non a torto; sempre con riguardo all'onere di contestazione, potrebbe invero - e più coraggiosamente - prevedersi in fine che le conseguenze della non contestazione siano destinate a prodursi anche in caso di contumacia - beninteso volontaria - del convenuto, secondo quanto auspicato pure nel già citato progetto fiorentino).

Il senso di mantenere ben scelte ipotesi di collegialità decisoria in tribunale, anche senza un apposito rito

Sull'art. 4, sempre in breve. Suscita serie perplessità, anche in ragione della sua vaghezza, la previsione volta a ridurre i casi di decisione collegiale del tribunale (ferma restando l'esigenza di una razionalizzazione delle ipotesi attualmente in modo comunemente ritenuto alquanto balordo e quasi casuale, ma semmai fin troppo esigualmente, previste dall'art. 50 *bis* c.p.c., norma riscritta tre volte ma sempre non bene). Il collegio non è solo una garanzia, ma anche il luogo e il modo del miglior apprendistato, e di conoscenza reciproca sul campo fra magistrati di diversa provenienza ed esperienze, e come può ribadirsi per comune sentire di vecchi e di giovani, quella garanzia ma soprattutto quella scuola ci manca tanto.

In ogni caso, non si avverte la necessità di un intervento sul "rito", specie se realizzato nella direzione di un "appiattimento" del procedimento davanti al tribunale collegiale (*in thesi* riservato alle cause più complesse, ma che invece ne intercetta ben poche) su quello davanti al tribunale monocratico. A questo punto tanto varrebbe saltare il fosso ed abolire il collegio e la presunta esigenza di un apposito rito ad esso riservato. Ma sarebbe comunque operazione in secca perdita.

Del presto tramontato filtro in appello e di altre innovazioni

Sull'art. 6. Qui appare condivisibile, finalmente veniamo ad una nota di franco plauso, e per vero prevista da anni, la scelta di soppressione del c.d. filtro in appello (eppure quanti libri e convegni scontatamente di valore perimibile!) stante il sostanziale fallimento dell'istituto nella prassi applicativa. Nella nuova versione del d.l.d. l'abrogazione risulta opportunamente estesa all'(intero) art. 348 *ter* c.p.c., e così anche alla previsione che esclude la ricorribilità in cassazione della sentenza d'appello per vizio motivatorio nel caso di c.d. doppia conforme. Si passa più tempo (e si impiegano più risorse) a valutare se davvero vi sia o no una doppia conforme (stessa motivazione in fatto, non solo esiti convergenti dei due gradi), che a decidere sul vizio motivatorio (nella sua versione amputata post 2012). Andrebbe per coerenza non soppresso ma meglio tarato anche l'art. 360 *bis*, specie al n. 2, sul più significativo dei pur necessari filtri in Cassazione.

La sorte di quella strombazzata panacea ai lunghi giudizi di appello dovrebbe peraltro far riflettere ogni nuovo "garzone del legislatore" (per dirla con le giovanili reminiscenze di Carnacini, con parole che hanno acquisito un significato un poco diverso dal 1940) prima di innovare a cuor incostante e leggero, come avvenne negli anni passati con ben poco coinvolgimento del Parlamento. Semmai sono gli appelli chiaramente fondati che, al di là della inibitoria delle condanne, meriterebbero corsie più spedite. Tuttavia pur qui il pro-

¹ Come già osservato da uno degli A. in relazione al ddl "Berruti": v. Consolo, *Le S.U. aprono alle domande "complanari": ammissibili in primo grado ancorché (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno*, in questa *Rivista*, 2015, 7, 968 ss. spec. 974.

blema è di numeri, e non solo di organizzazione e tanto meno di puro rito. Come mostra lo scarso utilizzo della possibilità di fare impiego anche in appello del modulo decisorio dettato per il tribunale monocratico, della decisione a seguito di sola discussione orale della causa, e già alla prima udienza. L'ult. comma dell'art. 251 c.p.c., introdotto nel 2011, a quanto consta è rimasto di fatto lettera morta.

Sull'art. 10, pure va colta una nota positiva a riprova che perfezionamenti son sempre ben accetti quando non perseguano la nota ammuina della marina borbonica.

L'introduzione della possibilità che il debitore sia autorizzato a procedere direttamente alla vendita del bene pignorato appare in linea di principio da condividere, poiché consente una riduzione anche considerevole dei costi della procedura. Sono opportunamente previste cautele atte a evitare abusi di tale facoltà per scopi dilatori.

Sull'art. 11, lett. b). L'art. 118 c.p.c. già prevede conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie in caso di ingiustificato rifiuto di consentire le ispezioni ordinate dal giudice, con norma ritenuta generalmente applicabile anche all'inosservanza dell'ordine di esibizione. Forse qui il d.l.d. intende additare la disciplina dell'esibizione dettata in materia *antitrust* (artt. 3 ss., d.lgs. n. 3/2017), cui ha guardato anche il legislatore della nuova *class action* (art. 840 *quinquies*). Non tanto - almeno è da sperare, vista la generalizzata applicabilità - per gli importi delle sanzioni pecuniarie (il *range* 250-1.500 euro oggi previsto dall'art. 118 c.p.c. va già bene, e certo quello 15.000-150.000 euro del d.lgs. n. 3/2017 è improponibile per il processo civile). Piuttosto in relazione alla prevista applicabilità della sanzione pecuniaria anche alla parte (oggi è opera solo nei confronti del terzo inadempiente), e alla possibilità di ritenere provato il fatto che si voleva dimostrare con il mezzo di prova al cui esperimento la controparte non ha collaborato. In ogni caso, l'esigenza è, semmai, quella di prevedere strumenti di attuazione dell'ordine del giudice, che valgano ad assicurare l'effettività del diritto alla prova. Qui par di intravedere un deficit di fantasia costruttiva, peraltro non facile in questo campo, pur se tante indagini anche recenti e comparatistiche un certo aiuto lo offrirebbero.

Alla ricerca della ben mirata concretezza: primo inventario per utili interventi di sollievo

Ulteriori proposte sono affacciabili, talune minute ma producenti in termini di tutele e fiducia.

Questo nuovo intervento legislativo sul processo civile, di cui, per le ragioni sopra illustrate, non condividiamo l'impianto di fondo, se deve esservi, potrebbe nondimeno costituire l'occasione propizia piuttosto per alcune modifiche normative, di cui da tempo la dottrina e gli operatori hanno segnalato la necessità. In particolare, ed *exempli gratia*:

a) modificare l'art. 37 c.p.c. prevedendo che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di primo grado, mentre nei gradi successivi può essere rilevato solo se dedotto come motivo di impugnazione sia che vi sia una statuizione sul punto, sia che il riconoscimento della giurisdizione possa desumersi dall'aver il giudice deciso la causa nel merito, secondo l'interpretazione affermata da oltre un decennio nella giurisprudenza di legittimità e recepita nel processo amministrativo con l'art. 9, d.lgs. n. 104/2010;

b) modificare l'art. 649 c.p.c. nel senso di prevedere per esplicito, in ossequio allo art. 111 Cost., la oggi discontinuamente riconosciuta possibilità per il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo di disporre, su istanza di parte, non soltanto la sospensione ma anche la revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta a norma dell'art. 642. Talora erroneamente ma con effetti troppo spesso non del tutto reversibili²;

c) meriterebbe chiarire meglio i c.d. limiti soggettivi della impugnazione incidentale tardiva *ex art. 334 c.p.c.*, vecchio inesausto tema;

d) e poi, alla rinfusa, disciplinare il raccordo fra i due regolamenti e le situazioni applicative della litispendenza estera, verosimilmente differenziando fra quella internazionale *tout court* e quella del sistema integrato di giurisdizioni eurounitario. La Cassazione a sezioni unite³ su questo importante frangente oscilla infatti

² Può rinviarsi a quanto osservato, in critica ad un certo modello utilitario e bruscamente deflazionistico, che talora contagia anche il tema della mediazione nella fase di opposizione monitoria, alla Prefazione della ultima edizione del giustamente celebre trattato teorico-pratico di Garbagnati, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 2012, a cura di A.A. Romano.

³ V., da ultimo, la non convincente decisione n. 30877 del 22 dicembre 2017, in questa *Rivista*, 2018, 7, 837 ss., e su cui v., fra vari tutti critici, Consolo, *La base partecipativa e la aspirazione alla nomofilachia*, in corso di pubblicazione su questa *Rivista*, 2019, spec. nt. 1) che impone di reagire alla sospensione per litispendenza estera con regolamento necessario di competenza, senza operare alcun opportuno *distinguo* tra le dimensioni DIP e UE.

da venti anni in modi che quasi vanificano le utilità di quegli strumenti e specie del prezioso regolamento di giurisdizione DIP, il cui impiego nelle battute iniziali di una lite transnazionale sarebbe utilissimo⁴;

e) *last but not least*, debellare la prassi autoprotettiva e *in malam partem* pretoriamente creativa, ma alla lunga deleteria, dei rigetti per improcebilità/inammissibilità⁵, dei ricorsi per cassazione non amanuensamente redatti, per dirla con Edoardo Ricci che solo intravide, ma subito denunciò, lo esordio di questa grigia stagione dello infittirsi dei respingimenti semicasuali che non tanto gli avvocati italiani, quanto le persone che rappresentano, stanno soffrendo ma non metabolizzando.

Hinc illae lacrimae. Cui dar sollievo con mano precisa e forte.

⁴ Come già si era osservato qualche anno fa: C. Consolo, *La italian torpedo non fa naufragare per la seconda volta la petroliera Erika e la buona fede processual-internazionalistica (grazie al "ricarburato" e non più vituperando nostro regolamento di giurisdizione)*, in *Int'l Lis*, 2003, 2, 97 ss.; e nondimeno per l'arbitrato: Id., *L'arbitrato con sede estera, la natura della relativa eccezione e l'essenziale compito che rimane affidato al regolamento transnazionale della giurisdizione italiana*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, 603 ss.

⁵ In cui è faticoso orientarsi: può vedersi la mappatura nella recente ricognizione di G.G. Poli, *La nuova improcedibilità del ricorso per cassazione nella "terra di mezzo" tra telematico e analogico*, in *Il Giusto proc. civ.*, 2019, 2, 441 ss.